

**CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER
L'ESPLETAMENTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
DEGLI ALLIEVI DEI CORSI DI LAUREA IN ECONOMIA**

Rep n. 21 del 30/3/11

Prot-14722/11

TRA

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con Sede Legale in Milano, Largo A. Gemelli n.1, codice fiscale 02133120150, soggetto promotore, d'ora in poi denominata "**Università**", rappresentata dal Dott. Giancarlo FURNARI, Direttore di Sede, nato a Roma il 17 luglio 1949, residente per la carica a Roma, Largo Francesco Vito n.1, in rappresentanza del Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Prof. Lorenzo Ornaghi,

E

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, con Sede Legale in Via Nomentana, 2, 00161 Roma, codice fiscale 97532760580 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata legalmente da Alberto MIGLIORINI, nato a Pietrasanta (LU) il 9 gennaio 1947, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la Sede Legale dell'Ente.

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, ed in particolare le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. Ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture – compatibilmente alla disponibilità recettiva dell'Ente e nel rispetto dei limiti numerici definiti dall'art. 1 del D.M. 142/98 – gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Economia in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università Cattolica, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142 del 25/03/1998, attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

29
af

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Il soggetto ospitante non corrisponde alcun emolumento né sotto forma di retribuzione o borse di studio o rimborso di qualsiasi natura correlato al periodo di stage effettuato sia in Italia che all'estero.
3. Il soggetto ospitante garantisce all'Università Cattolica il rispetto del limite numerico previsto dall'art. 1, comma 3 del decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
5. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda è predisposto il progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Azienda ospitante;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi reparti, uffici) presso cui svolgere il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie operanti nel settore, anche con riferimento ad attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all'Università.

2. L'Università, previa comunicazione da parte del soggetto ospitante dei dati informativi come da scheda allegata, si impegna a far pervenire alla Regione o Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione nonché delle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

1. Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando relativamente a ciò da qualsiasi onere l'Università.

ART. 6

1. La presente Convenzione decorre dalla data della relativa sottoscrizione, ha durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge.


ART. 7

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alla normativa vigente ed in particolare all'art. 18 della citata L. n. 196/97 e al D.M. n. 142/98 attuativo dello stesso.

Roma, li


13/2011

PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
IL DIRETTORE DI SEDE
(Dott. Giancarlo Furnari)



PER IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Dott. Alberto Migliorini)





30 MAR 2011



24
BF